

Codice A1816B

D.D. 9 dicembre 2020, n. 3363

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA332 -Pertinenza- Concessione per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso viabilità interna e parcheggio (sup. mq 578) in corrispondenza del torrente Ellero, loc. Ponte Ripe n. 3, nel comune di Mondovì (CN). Richiedente: CONDOMINIO MONDOMULINO - Mondovì (CN).



ATTO DD 3363/A1816B/2020

DEL 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA332 -Pertinenza- Concessione per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso viabilità interna e parcheggio (sup. mq 578) in corrispondenza del torrente Ellero, loc. Ponte Ripe n. 3, nel comune di Mondovì (CN). Richiedente: CONDOMINIO MONDOMULINO - Mondovì (CN).

Vista la domanda di concessione in sanatoria presentata in data 11/06/2020, ns. prot. n. 28782/A1816B, dal Sig. Anconelli Gabriele, in qualità di Amministratore del CONDOMINIO MONDOMULINO, per la regolarizzazione dell'occupazione dell'area demaniale ad uso viabilità interna e parcheggio (sup. mq 578) in corrispondenza del torrente Ellero, loc. Ponte Ripe n. 3, nel comune di Mondovì (CN), identificata a catasto al Fg. 92, antistante il mapp. 788 del comune di Mondovì, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Effettuate le pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Mondovì (CN) dal 14/07/2020 al 29/07/2020 (ns. prot. n. 38004/A1816B del 04/08/2020), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 23/07/2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente;

Richiamata la pratica di Polizia Fluviale n. 829, repertorio N. 9873 del 4/5/1959;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 ex 8.2.3 del P.T.P.C. 2020-2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1. di concedere al CONDOMINIO MONDOMULINO - Mondovì (CN), la concessione demaniale per la regolarizzazione dell'occupazione dell'area di pertinenza demaniale ad uso viabilità interna e parcheggio (sup. mq 578) in corrispondenza del torrente Ellero, loc. Ponte Ripe n. 3, nel comune di Mondovì (CN), identificata a catasto al Fg. 92, antistante il mapp. 788 del comune di Mondovì, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione e secondo le seguenti prescrizioni particolari:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area con annessi manufatti e impianti tecnologici insistenti, nonché del muro di contenimento piazzale, sono a totale carico del Concessionario.

2. di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 1.987,00 (millenovecentoottantasette/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

5. di dare atto che l'importo di Euro 3.974,00 (tremilanovecentosettantaquattro/00) a titolo di

indennizzi/canone anni 2019/2020 (di cui € 1.987,00 canone anno 2020) sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

6. di dare atto che l'importo di Euro 3.974,00 (tremilanovecentosettantaquattro/00) per deposito cauzionale infruttifero, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, è stata costituita apposita polizza assicurativa n. 178889540 dell'UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Mondovì, Sub agenzia cod.622 in data 27/11/2020.

7. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1

IL DIRETTORE

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema disciplinare di concessione demaniale per occupazione area demaniale

(Pertinenza) – CNA332 -

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso viabilità interna e parcheggi (sup. mq 578) lungo il torrente Ellero, loc. Ponte Ripe n. 3, nel comune di Mondovì (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Concessionario: Condominio MONDOMULINO sito in comune di Mondovì (CN), via Ponte Ripe n. 3 – (C.F.93042850045) nella persona del Sig. Anconelli Gabriele nato a il in qualità di Amministratore del condominio Mondomulino.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso viabilità interna e parcheggi (sup. mq 578) lungo il torrente Ellero, loc. Ponte Ripe n. 3, nel comune di Mondovì (CN), identificata a catasto al Fg. 92, antistante il mapp. 788 del comune di Mondovì, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione

Art. 2 - Compatibilità Idraulica – Prescrizioni tecniche .

Per la Concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, di cui all'art. 1 si fa espresso riferimento alla pratica di polizia fluviale n. 892 repertorio 9873 del 4/5/1959.

L'Amministrazione Regionale non è responsabile degli eventuali danni che il terreno in concessione potrebbe subire per fenomeni di allagamento/alluvionamento e che gli eventuali oneri di ripristino dell'area demaniale saranno a totale carico del Concessionario.

Art. 3 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto **con scadenza al 31 dicembre 2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione Regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al

concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Il concessionario dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi:

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area con annessi manufatti e impianti tecnologici insistenti, nonché del muro di contenimento piazzale, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 5– Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 1.987,00 (millenovecentoottantasette/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione Regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla

prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 3.974,00 (tremilanovecentosettantaquattro/00)**, versata tramite polizza fideiussoria assicurativa della Soc. UnipolSai Assicurazioni, agenzia di Mondovì, n. 178889540 in data 27/11/2020 Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 – Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge il domicilio presso l'Amministratore Anconelli Gabriele, via Matteotti n. 7 – Mondovì.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione Regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano VOLPE

